

ORIGINALE

N. 1171/11 REG.DEC.
N. 02169/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2169 del 2011, proposto da:
Lancar S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Canta e
Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso il loro studio in
Milano, Via Dante, 16

contro

Trenord S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non
costituita in giudizio

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del bando di gara, pubblicato in GU/S 109 in data 8.6.2001, avente
ad oggetto l'affidamento dei "Servizi di pulizia del materiale rotabile
ferroviario, ambienti di lavoro, aree esterne ed attività di piccola
manutenzione" - sez. III, punto III.2.3.), ove per il requisito della

2

capacità tecnica richiede a pena di esclusione di documentare per il Lotto 1 di avere eseguito nel biennio 2009/2010 almeno un contratto del valore di € 10.000.000,00 e, in alternativa, almeno due contratti del valore di € 5.000.000,00;

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso al precedente

e per la condanna

della stazione appaltante al risarcimento del danno derivante alla ricorrente dall'esecuzione del provvedimento impugnato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato:

che l'istante ha impugnato il bando indicato in epigrafe, allegando che il requisito di capacità tecnica consistente nell'aver svolto gli stessi servizi di pulizia nel precedente biennio per un corrispettivo di un solo contratto pari ad € 10.000.000,00 ovvero di due contratti di € 5.000.000,00 ciascuno violerebbe l'art. 42, 1° comma *bis* del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163;

Ritenuto:

che tale censura pare allo stato fondata, posto che la richiamata norma prescrive che, per la dimostrazione della capacità tecnica, è necessario presentare il mero elenco dei servizi e delle forniture prestati nel precedente triennio;

u

che, pur appartenendo la vista procedura ai settori speciali, per i quali il richiamato art. 42 non è direttamente applicabile, il bando ha espressamente richiamato l'art. 206, 3° comma dello stesso D.Lgs., che tale applicazione autorizza nel limite della proporzionalità; che in ogni caso il sopravvenuto D.L. 13.11.2011, n. 70 ha interdetto alle stazioni appaltanti d'introdurre nei propri bandi prescrizioni a pena di esclusione diverse e ulteriori rispetto a quelle stabilite dal Codice dei contratti pubblici; che si configurano nella specie gli estremi del grave pregiudizio, integrato dall'imminente scadenza del termine per la presentazione delle offerte;


P.Q.M.

accoglie la domanda di misura cautelare urgente, fatta salva ogni diversa statuizione da parte del Collegio e, per l'effetto, sospende la previsione del ridetto bando nella parte in cui per il lotto 1 stabilisce che il requisito della capacità tecnica sia comprovato, oltre che dal fatturato globale nel biennio, anche dalla prestazione di un servizio ovvero di due servizi nel biennio rispettivamente per un corrispettivo di € 10.000.000,00 ovvero alternativamente di 5.000.000,00. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 27.7.2011.

Il presente decreto sarà eseguito da Trenord S.p.A. ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano il giorno 14 luglio 2011.

Il Presidente
Francesco Mariuzzo



DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 15 LUG. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)